

Il giorno 14 del mese di novembre 2016,

tra

La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA);

L'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)

E

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS – CGIL)

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT – CISL)
aderente a F.I.S.T. CISL

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uil.Tu.C.S.)

si è stipulato


Il presente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 152, co. 2 e 3, il CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è rinnovato sino al 31 gennaio 2018 con le modifiche di seguito riportate.



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

I commi 4 e 5 dell'art. 27 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 sono sostituiti dal seguente:

"Il numero dei componenti la RSU è pari a:

3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti



4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti

5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti

8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti

L'adeguamento al numero di RSU previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente Accordo."

In sede di stesura del CCNL rinnovando si procederà ad armonizzare il Titolo II, Capo V, del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 con quanto previsto dal TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.




ASSEMBLEA

All'art. 32 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente:

CHIARIMENTO A VERBALE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della L. 300/70, le organizzazioni sindacali di cui alla seconda riga dell'art. 32, co. 1, sono riferite alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

MN



CONTRIBUTI SINDACALI

Il comma 1 dell'art. 35 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

"L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale. Tale contributo non sarà inferiore all'1% della paga base e contingenza in atto al 1 gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità e sarà trattenuto ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore."

UN

fp























SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

I commi 1 e 2 dell'art. 57 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 sono sostituiti dal seguente:

"Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato."

UN

ABE

d

SE

CS

W

AB

ALL

GA

SA

AB

AS

SE

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'art. 55 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

"L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del d. lgs. 81/2015.

Le Parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell'Industria Turistica una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.

In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del D.lgs.n. 81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell'istituto:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da:	Lavoratori assumibili
0 a 4	4
5 a 9	6
10 a 25	7
26 a 35	9
36 a 50	12
Oltre 50	20%

Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell'azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità.

Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Sono comunque esenti da limiti quantitativi:

- contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi. Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di 2° livello;
- contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Per quanto attiene all'affiancamento – tale periodo precedente quello dell'effettiva sostituzione – non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione;
- contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;

d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:

- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali

Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione.

Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l'azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 d. lgs. 81/2015 e s.m.i., le Parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.

Le Parti convengono altresì che il rispetto degli intervalli di cui al comma precedente e di cui all'articolo 21 comma 2 d.lgs. n.81/2015 e s.m.i., non è previsto per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato per le fattispecie di cui alle lettere a), b) nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, c), d) del presente articolo, per i contratti stipulati con percettori di forme di sostegno /integrazione al reddito (NASPI, CIGO, CIGS, FIS, mobilità ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge e contrattuali.

La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori casi di non applicazione degli intervalli di cui al comma 8 del presente articolo.

La disciplina della successione di più contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, co.2, del D.lgs. n. 81/2015 e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, non si applica nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno – artt. 51 e 55 lett. d) del presente CCNL – per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi degli artt. 53 e 56 del CCNL dell'Industria Turistica del 9 luglio 2010 e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali".


Infine, in calce all'art. 55 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 è inserita la seguente

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che la stagionalità come definita all'articolo 55 lett. d) del presente CCNL soddisfa i requisiti legali richiesti dal d.lgs. n. 81 del 2015 ai fini dell'applicazione di specifiche normative.

Dichiarazione a verbale

Nella compilazione dell'Uniemens le aziende avranno cura di individuare i lavoratori con le caratteristiche di stagionalità, anche al fine di rendere esigibile il diritto alla fruizione della NASPI




ENTE BILATERALE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA TURISTICA E.B.I.T.

In calce all'articolo 6 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, è inserita la seguente

Dichiarazione a verbale

Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si incontreranno per individuare misure che consentano un maggior coordinamento tra gli Enti Bilaterali Territoriali e l'Ente Nazionale anche al fine di creare una gestione più omogenea e un rafforzamento nell'erogazione dei servizi.

MN



ENTE BILATERALE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA TURISTICA E.B.I.T.

Il comma 10 dell'art. 7 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, è sostituito dal seguente:

"Il Comitato Direttivo dell'EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrattuale, anche al fine di garantire i servizi dell'EBIT a tutte le aziende e lavoratori."

Un

ase

A

B

C

hp

ga

pa

sa

ta

ca

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

All'art. 8 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire la seguente:

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti concordano che le aziende con più di 15 dipendenti e in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale - compresi quelli di competenza del 2013 - che abbiano versato i contributi di competenza dell'anno 2014 al Fondo Sostegno al Reddito di cui all'art. 8 del CCNL Industria Turistica, potranno richiedere all'EBIT, entro il prossimo 31 marzo 2017, la restituzione del corrispondente ammontare versato allegando copia che attesti il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all'art. 3, comma 19, L. 92/2012 e s.m.i. per lo stesso periodo di sovrapposizione.

A riguardo, l'EBIT predisporrà un format unico di richiesta che sarà inviato a tutte le aziende in regola con i versamenti ed effettuerà le opportune verifiche.

Il requisito dimensionale di cui al comma precedente andrà verificato alla data del 30/10/2014.

Le Parti concordano che entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo si incontreranno per definire le modalità e i criteri di impiego dell'accantonato, in coerenza con le finalità mutualistiche di sostegno al reddito.

A seguito di quanto previsto dal d. lgs. 148/2015, a partire dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti non sono più tenuti al versamento della quota di finanziamento al Fondo di cui al presente articolo.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are two distinct signatures: one that appears to be 'MN' and another that is more cursive. To the right, there is a larger, more complex signature, possibly 'G', followed by several other smaller, less legible signatures and initials, some of which appear to be 'S', 'L', and 'B'. The signatures are scattered across the lower portion of the document, below the main text.

REGIMI DI DEROGA IN MATERIA DI ORARI E RIPOSI AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. 66/2003

All'art. 73 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 le date "31/12/2011" e "01/01/2012" sono sostituite dalle seguenti "31/12/2017" e "01/01/2018".

In calce all'articolo 73 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente comma:
"Sono comunque fatti salvi gli accordi di secondo livello intercorsi successivamente alla data del 1 gennaio 2012."

UN

SE

D
ST

LP

S

GA

PA

TA

BB

BB

FLESSIBILITA' E OCCUPAZIONE

Al Titolo IV, Capo IX del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 le date "01/09/2010", "28/02/2011" e "30/08/2010" sono sostituite dalle seguenti: "01/12/2016", "31/12/2017" e "30/10/2016".

MN

Se

D

ST

B

SP

ES

GL

AM

SP

B

ST

ST

PAGA BASE NAZIONALE

L'art. 110 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

"Le Parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i valori di "Paga Base nazionale" di cui all'art. 110 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 e di "Indennità di contingenza", di cui all'art. 111 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella *Paga Base Nazionale Conglobata* di cui alla seguente tabella:

Area	Paga Base Nazionale al 31/10/2016	Indennità di contingenza	Paga Base Nazionale Conglobata al 31/10/2016
A1	1.548,04	542,70	2.090,74
A2	1.398,49	537,59	1.936,08
B1	1.267,55	536,71	1.804,26
B2	1.118,00	531,59	1.649,59
C1	1.027,84	528,26	1.556,10
C2	943,65	524,94	1.468,59
C3	855,38	522,37	1.377,75
D1	804,36	520,64	1.325,00
D2	706,06	518,45	1.224,51

I valori di Paga Base Nazionale Conglobata di cui alla tabella soprastante, sono comprensivi di una quota di 6 euro erogata, per tutti i 9 livelli della classificazione del personale, con il CCNL Industria Turistica 3 febbraio 2008.

Le Parti concordano un aumento della retribuzione minima base di euro 88,00 (ottantotto/00) mensili lordi, riferiti al livello medio C2, che sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:

- 01 novembre 2016: 48,00 (quarantotto/00) euro;
- 01 agosto 2017: 28,00 (ventotto/00) euro;
- 01 gennaio 2018: 12 (dodici/00) euro

Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, l'aumento della retribuzione minima di cui al comma precedente, sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:

- 01 novembre 2016: 38,00 (trentotto/00) euro;
- 01 novembre 2017: 40,00 (quaranta/00) euro;
- 01 gennaio 2018: 10 (dieci/00) euro

A seguito di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata ai valori che seguono:

Area	Dal 01/11/2016	Dal 01/08/2017	Dal 01/01/2018
A1	2.159,15	2.199,06	2.216,16
A2	1.999,42	2.036,37	2.052,20
B1	1.863,27	1.897,70	1.912,45
B2	1.703,52	1.734,99	1.748,47
C1	1.606,97	1.636,64	1.649,36
C2	1.516,59	1.544,59	1.556,59
C3	1.422,77	1.449,03	1.460,28
D1	1.368,29	1.393,54	1.404,36
D2	1.264,50	1.287,82	1.297,82

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:

- Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica
- Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi
- Incrementi salariali di cui al comma 3 del presente articolo

Per i dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi invece, e coerentemente con quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la Paga Base Nazionale Conglobata mensile sarà incrementata con le seguenti modalità e decorrenze:

Area	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2017	Dal 01/01/2018
A1	2.144,90	2.201,91	2.216,16
A2	1.986,22	2.039,00	2.052,20
B1	1.850,98	1.900,16	1.912,45
B2	1.692,29	1.737,23	1.748,47
C1	1.596,37	1.638,76	1.649,36
C2	1.506,59	1.546,59	1.556,59
C3	1.413,39	1.450,90	1.460,28
D1	1.359,27	1.395,34	1.404,36
D2	1.256,17	1.289,49	1.297,82

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:

- Paga base, ex articolo 110 CCNL Industria Turistica
- Contingenza, ex articolo 111 CCNL Industria Turistica, che viene conglobata nella Paga Base Nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi
- Incrementi salariali di cui al comma 4 del presente articolo.

L'importo di 6 euro di cui al comma 2 del presente articolo andrà considerato come anticipazione sui futuri aumenti contrattuali. Tale quota sarà pertanto assorbita in occasione degli aumenti retributivi individuati con il prossimo rinnovo del CCNL.

Dichiarazione a Verbale

L'art. 111 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è abrogato a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

The image contains several handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing as simple initials or names, while others are more complex and stylized. There are approximately 15 distinct signatures visible.

LAVORO EXTRA E DI SURROGA

La tabella di cui all'art. 54 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituita dalla seguente

Area	Dal 01/11/2016	Dal 01/08/2017	Dal 01/01/2018
C2	13,88	14,14	14,25
C3	13,23	13,48	13,58
D1	12,65	12,89	12,99
D2	11,70	11,92	12,01

MN *ABE* *AD* *AG* *AR*
CS *GA* *MA* *MB*
AB

PAGA BASE NAZIONALE CONGLOBATA AZIENDE ALBERGHIERE MINORI

L'art. 178 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

"Per gli alberghi di 1 e 2 stelle e nelle pensioni e locande, i valori di Paga Base Nazionale Conglobata mensile saranno i seguenti:

Area	Al 30/10/2016	Dal 01/11/2016	Dal 01/08/2017	Dal 01/01/2018
A1	2.079,38	2.146,79	2.186,12	2.202,97
A2	1.925,75	1.988,18	2.024,60	2.040,21
B1	1.793,93	1.852,04	1.885,93	1.900,46
B2	1.640,81	1.693,98	1.725,00	1.738,29
C1	1.548,35	1.598,54	1.627,81	1.640,36
C2	1.461,88	1.509,29	1.536,94	1.548,79
C3	1.371,55	1.416,02	1.441,95	1.453,07
D1	1.319,31	1.362,10	1.387,05	1.397,75
D2	1.219,35	1.258,88	1.281,94	1.291,82

Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrati all'area C3."

MU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Al comma 1 dell'art. 24 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "a decorrere dal mese di novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal mese di gennaio 2018", le parole "un accordo entro il mese di ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "un accordo entro il mese di ottobre 2017"; infine le parole "con la retribuzione del mese di novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "con la retribuzione del mese di gennaio 2018"

Al comma 2 dell'art. 24 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "1 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "1 ottobre 2017" e le parole "1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "1 giugno 2015 – 1 ottobre 2017"

Al comma 6 dell'art. 24 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 le parole "1 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti "1 ottobre 2014". Inoltre, dopo il primo periodo del comma 6, inserire il seguente:

"Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 luglio 1993"

Gli importi di cui alla tabella dell'art. 24 del CCNL Industria Turistica sono aggiornati come segue:

Area	Importo
A	186,00
B	158,00
C	140,00
D	112,00

Al comma 7 dell'art. 24 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "per il periodo: 1 gennaio 2010, al 31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "per il periodo: 1 ottobre 2014 – 1 ottobre 2017".

MN

SPC

ST

ST

CS

GA

ALL

SP

ST

B

PREMIO DI RISULTATO

Gli importi di cui alla tabella presente all'art. 23, comma 8, del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 sono aggiornati come segue:

Area	Importo
A	296,00
B	251,00
C	222,00
D	178,00

Al comma 10 dell'art. 23 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "novembre 2017"

Al comma 11 dell'art. 23 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "ottobre 2017"

Al comma 12 dell'art. 23 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2015 – 1 ottobre 2017"

Al comma 15 dell'art. 23 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 le parole "1 gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti "1 ottobre 2014". Inoltre, dopo il primo periodo del comma 15, inserire il seguente:

"Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 luglio 1993"

UN







ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L'art. 118 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

“Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno concordato l'istituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dell'Industria Turistica, denominato FONTUR.

Al Fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, cui si applica il presente CCNL, nonché i lavoratori dipendenti cui si applicano contratti di settori affini che lo prevedono esplicitamente.

È consentita l'iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto.

A decorrere dal 1° luglio 2005, all'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto pari a:

- euro 15,00, interamente a carico azienda, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- euro 8,00, interamente a carico azienda, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, la quota Una Tantum di cui sopra – dovuta al Fondo all'atto della prima iscrizione del lavoratore – è di 15,00 euro per ciascun iscritto ed è interamente a carico azienda.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato:

- a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili interamente a carico azienda.
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 11,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 1,00 a carico lavoratore.
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 12,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 2,00 a carico lavoratore.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria contrattuale.

I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel Regolamento. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Industria Turistica si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.

Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Le parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l'Assistenza Sanitaria Integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti,

nell'ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell'Assistenza Sanitaria Integrativa.

Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica, sono da riferirsi a Fontur.

Norma transitoria

In attesa che venga adeguato il Regolamento di Fontur a quanto previsto dal presente articolo, continua a trovare applicazione la precedente disposizione di cui all'art. 118 del CCNL Industria Turistica.

Infine è inserita la seguente

Dichiarazione a Verbale

Vista l'importanza che riveste il sistema della sanità integrativa nel settore del turismo e al fine di aumentare l'impatto degli strumenti di welfare contrattuale sulla sostenibilità e responsabilità sociale, le Parti ritengono opportuno estendere la copertura assicurativa di cui al presente articolo, dietro corrispettivo da definirsi, al nucleo familiare degli iscritti, nonché prevedere piani sanitari diversificati a fronte di differenti contribuzioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto del Fondo.



The page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are the initials 'MV'. In the center and right, there are multiple cursive signatures, some appearing to be 'G', 'P', and 'M'. At the bottom, there are more initials, including 'FF' and 'B'. The signatures are scattered across the lower half of the page.

VITTO E ALLOGGIO

All'allegato 7 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) del comma 1, le parole "quarto di vino" sono sostituite dalle seguenti "mezzo litro di acqua minerale";
2. la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio, corrisponderà dal 1 novembre 2016 il relativo prezzo all'azienda fornitrice, secondo le seguenti tabelle:
 - un pranzo € 0,90
 - una prima colazione € 0,16
 - un pernottamento € 1,00"

3. Il primo periodo della Nota a Verbale, in calce all'allegato, è sostituito dal presente:

"A decorrere dal 1 novembre 2016, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, di euro 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento."

Luigi Pizzelli

L.P.H.

Matteo Berni
falsifico
Bene a

L.P.H.

Luigi Pizzelli

~~Luigi Pizzelli~~

Antonio
B. M. B. B.

Christian Tom

Antonio
Luigi Pizzelli
Ph. M. S. S.